

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 492

Disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale

21/04/2024 - 05:00

Indice

1. DDL S. 492 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 492	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	10
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (pom.) del 06/09/2023	11
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 107 (ant.) del 22/02/2024	13
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 113 (pom.) del 19/03/2024	16
1.4. Trattazione in consultiva	20
1.4.1. Sedute	21
1.4.2. Resoconti sommari	22
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	23
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 222 (pom.) del 26/03/2024	24

1. DDL S. 492 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 492

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 492

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIRONDINI**, **ALOISIO**, **CASTIELLO**, **PIRRO** e **BEVILACQUA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2023

Disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale

Onorevoli Senatori. - Anche a prescindere dalle singole, meritevoli e mirate proposte del Legislatore, un riordino e un'armonizzazione degli studi musicali e coreutici sarebbero oltremodo necessari dal momento che la disciplina musicale troppo spesso non viene sufficientemente valorizzata, sebbene costituisca un fondamentale strumento educativo a disposizione degli insegnanti, e tale da consentire di intervenire in diversi ambiti nella formazione del bambino.

Se è vero che le leggi servono a garantire, oltre un diritto in astratto, anche il potere di esercitarlo, esse servono soprattutto quando un « sistema » - come in questo caso quello dell'istruzione degli studi artistici e musicali - soffre di lacune e incongruità causate spesso dalla mancata adozione di decreti attuativi e regolamenti (ormai è fin troppo facile, trascorsi vent'anni e più, rimarcare nel merito la mancata attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), nonché da una miopia politica che non ha sufficientemente sostenuto la conservazione e lo sviluppo di un patrimonio artistico, e di un potenziale umano di cui va storicamente e giustamente fiero il nostro Paese.

Tutto ciò nel contesto di una scuola pubblica che consenta a ogni cittadino l'esercizio e la comprensione di un più vasto raggio della storia dell'uomo, e di un diritto di espressione che passi attraverso linguaggi non verbali e artistici i quali, mentre concorrono al progresso materiale o spirituale della società, contribuiscono a renderla migliore. E con particolare riferimento all'incremento dell'attitudine musicale in età evolutiva, che aiuta lo sviluppo della capacità linguistica e l'attitudine all'ascolto, permettendo di scoprire e sviluppare le capacità vocali e musicali del singolo, insieme con la coordinazione motoria.

Dagli studi di pedagogia più avanzati emerge, infatti, come la musica riesca a rendere i bambini meno aggressivi e più motivati all'apprendimento, condividendo spazi, suoni e silenzi, e sviluppando la capacità di aggregazione e socializzazione. Detti studi hanno certificato come la musica, di per sé, costituisca elemento di particolare rilievo nello sviluppo del bambino, fungendo da particolare stimolo per le capacità di concentrazione e di attenzione, lo sviluppo cognitivo, l'abilità di linguaggio, e producendo effetti positivi sulla struttura e sulle funzionalità del cervello.

Già a far tempo dall'ultimo scorcio del secolo scorso e sino a quando è stata emanata la citata legge 21 dicembre 1999, n. 508, il sistema di formazione musicale procedeva su due binari paralleli, difficilmente sovrapponibili: quello « educativo-orientativo » e quello « professionalizzante ». Il primo, impartito attraverso la scuola dell'obbligo, l'Istituto magistrale e la Scuola magistrale; il secondo, appannaggio esclusivo dei conservatori di musica. Nella scuola primaria l'insegnamento della musica era, ed è tuttora affidato a un insegnante cui non è richiesta alcuna formazione specifica.

Tuttavia, la mancata applicazione della legge n. 508 del 1999 pone il problema, ancora non risolto, di poter offrire ai nostri bambini e ai nostri ragazzi una formazione pre-accademica di base adeguata

all'interno della scuola pubblica, garantendo a tutti, senza distinzione, la possibilità di usufruire di quel diritto di eguaglianza e libertà affermato dalla nostra Costituzione.

Il presente disegno di legge si propone, nello specifico, di colmare alcune lacune, se pur circoscritte, e armonizzare il percorso degli studi musicali, inserendosi in un segmento dell'attuale cornice normativa, senza stravolgerla e solo al fine di potenziarla. Considerando che i bambini sono naturalmente attratti dalla musica, la fascia di età dalla nascita ai sei anni appare sicuramente quella più appropriata affinché essi possano divenire « madrelingua » anche in questa disciplina.

Esistono, poi, alcuni lodevoli precedenti come nel caso di Berlino, dove esiste un asilo musicale comunale in cui i bambini hanno a disposizione giochi e strumenti, che alternano con lo stesso entusiasmo, o l'asilo di Revigliasco, frazione del comune di Moncalieri, che già da alcuni anni ha orientato la sua attività didattica verso l'educazione musicale, da integrare con le altre attività svolte quotidianamente dai bambini, organizzando incontri, corsi e piccoli spettacoli.

Da ultimo, Genova - grazie all'approvazione di una mozione del Movimento 5 Stelle - si è fatta interprete di un progetto pilota per la creazione di « scuole d'infanzia musicali », che ha preso forma presso tre istituzioni scolastiche comunali, dislocate tra centro città e il Ponente genovese. Pertanto, nel far tesoro delle indicazioni di Maria Montessori, secondo la quale la musica aiuta e potenzia la capacità di concentrazione, queste due scuole, oltre alle consuete attività, sono impegnate a organizzare laboratori tematici per esplorare suoni e ritmi del territorio, suoni della natura, la voce e il canto, il movimento.

Nel merito, con l'articolo 1 del disegno di legge si delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge e a decorrere dal primo anno scolastico utile, un decreto legislativo recante disposizioni per l'istituzione, di « Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale », all'interno del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a sei anni di età, equamente distribuite su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 2, comma 1, prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, siano stabiliti i requisiti necessari per l'insegnamento dell'educazione musicale presso le Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale. Prevede inoltre (comma 2) che le istituzioni scolastiche, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono promuovere accordi di rete, nonché, in conformità al principio di sussidiarietà verticale, specifici accordi in ambito territoriale con le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM), le fondazioni lirico-sinfoniche, le istituzioni concertistico-orchestrale (ICO), i conservatori di musica e le associazioni musicali amatoriali riconosciute. Il comma 3, infine, prevede la copertura finanziaria per la formazione dei docenti, nel limite di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, ovvero la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale)

1. Al fine di introdurre nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia misure di riorganizzazione e qualificazione, ovvero di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per l'istituzione, a decorrere dal primo anno scolastico utile, di « Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale », all'interno del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a sei anni d'età, equamente distribuite su tutto il territorio nazionale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, nonché con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale;

- b) prevedere che l'organico degli insegnanti di educazione musicale sia determinato in ragione di almeno cinque ore settimanali di insegnamento e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti di cui all'articolo 2;
- c) equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione musicale agli altri insegnanti impiegati nel medesimo grado di istruzione;
- d) prevedere che i contenuti e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale, nonché la definizione delle finalità e degli obiettivi formativi in entrata e in uscita, siano elaborati da un'apposita commissione tecnica nominata dal Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM);
- e) garantire il rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari dell'insegnamento dell'educazione musicale nell'ambito del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a sei anni d'età, nonché delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- f) prevedere l'estensione dell'insegnamento dell'educazione musicale all'intero sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a sei anni d'età nel suo complesso, anche valutando l'opportunità di estendere l'indirizzo musicale, come forma di educazione alla socializzazione e come scoperta e sviluppo embrionale di talenti e attitudini, in forma progressiva e sperimentale, nelle sezioni dei nidi d'infanzia frequentate da bambine e bambini compresi tra i 12 e i 36 mesi di età.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Art. 2.

(Formazione degli insegnanti)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dall'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, la formazione richiesta per i docenti, ovvero i requisiti necessari per l'insegnamento dell'educazione musicale presso le « Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale » di cui al medesimo articolo 1, comma 1.

2. Al fine di ottimizzare le risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione del personale docente di cui al comma 1 del presente articolo le istituzioni scolastiche, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e di progettazione educativa, possono promuovere accordi di rete, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché, in conformità al principio di sussidiarietà verticale, specifici accordi in ambito territoriale con le istituzioni di alta formazione artistica e culturale (AFAM), le fondazioni lirico-sinfoniche, le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), i conservatori di musica e le associazioni musicali amatoriali riconosciute.

3. Alla formazione dei docenti di cui al comma 1 del presente articolo si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle delega recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (pom.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di avviare, nelle sedute della Commissione che saranno convocate nella prossima settimana, l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 854 (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), dell'atto del governo n. 59 (Schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori - ITS Academy, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento), dell'atto del governo n. 65 (Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi), dell'atto del governo n. 66 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna) e dell'atto del governo n. 67 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia). Inoltre, comunica che in tali sedute riprenderà l'esame dei disegni di legge n. 238 sul sostegno alla realizzazione del Pistoia Blues Festival e del Festival internazionale Time in Jazz, n. 562 sulla promozione dei cammini come itinerari culturali e n. 28 sul sostegno e lo sviluppo della comunità educante. Inoltre, informa che si attiverà con la Presidenza della 10ª Commissione permanente, al fine di proseguire, possibilmente già a partire dalla prossima settimana, lo svolgimento delle audizioni relative al disegno di legge n. 236 (sul profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico) assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 7ª e 10ª. Infine, segnala che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di riprendere, a partire dalla settimana successiva alla prossima, l'esame degli altri provvedimenti e delle procedure già in corso prima della pausa estiva, nonché di avviare l'esame dei seguenti disegni di legge secondo un ordine di priorità che sarà stabilito in successive riunioni dell'Ufficio di Presidenza: n. 492, a firma dei senatori Pirondini ed altri, sull'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale; n. 507, dei senatori Verducci ed altri, sulla "mappa della memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia; n. 545, della senatrice Bucalo ed altri, in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti; n. 568, a firma dei senatori Pirondini ed altri, su promozione, tutela e salvaguardia della produzione artistica e culturale

della danza; n. 579, della senatrice Cosenza, sull'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nelle scuole; n. 637, a firma del senatore Occhiuto, sulle imprese culturali e creative; n. 762, del medesimo presidente ed altri, su semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione; n. 785, dei senatori Calandrini ed altri, per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"; n. 788, in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati; n. 821, a firma del senatore Zanettin, sulla dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 107 (ant.) del 22/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024

107ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Esame del disegno di legge n. 1002, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 915, 916, 942 e 980 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sul testo dei disegni di legge si è espressa la commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, con un parere non ostativo con raccomandazioni e che stamani alle ore 8.30 si è svolta la seconda riunione del Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il relatore [ZAFFINI](#) (FdI) riferisce sul disegno di legge n. 1002 di iniziativa della senatrice Zambito ed altri, recante delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria il quale si compone di un unico articolo.

Sottolinea che la delega legislativa, da esercitare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ha ad oggetto la disciplina dell'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi universitari concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

La finalità dell'intervento normativo è quella di rafforzare il Servizio sanitario nazionale attraverso l'adeguamento del numero dei medici e degli addetti alle professioni sanitarie e di superare le attuali modalità di accesso programmato ai corsi universitari di area sanitaria.

Si sofferma indi sui principi e criteri direttivi sulla base dei quali il Governo è chiamato ad esercitare la delega, segnalando, in particolare, i seguenti: *a*) potenziamento della programmazione del numero di accessi ai richiamati corsi di laurea, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; *b*) conseguente adeguamento dei posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione; *c*) riordino delle attuali modalità di accesso. In particolare, prosegue il relatore, si conferma il numero programmato a partire dal secondo anno e l'accesso a tale ultima annualità è riservata agli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si prevedono inoltre incentivi per favorire il trasferimento degli studenti presso le università aventi sede nelle regioni in cui è maggiore il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie e si garantisce, per gli studenti non idonei all'accesso al secondo anno, la possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere l'intero numero dei crediti conseguiti nel corso del primo anno; *d*) previsione che nel primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico. Viene esclusa qualunque forma di collaborazione con università telematiche; *e*) accertamento del fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale in vista della definizione di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento; *f*) organizzazione, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, di corsi di orientamento per i corsi universitari in esame, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale.

L'oratore propone conclusivamente di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1002 con quello, già avviato, dei disegni di legge 915, 916, 942 e 980 di analogo contenuto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta ieri al termine della seduta plenaria. In tale sede, si è convenuto di calendarizzare, per le sedute che saranno convocate nelle prossime settimane, l'esame del disegno di legge sulla regolamentazione delle competizioni videoludiche (Atto Senato n. [970](#)), a sua prima firma, del disegno di legge contenente disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico (Atto Senato n. [180](#)), d'iniziativa del senatore Zanettin, nonché del disegno di legge concernente disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale (Atto Senato n. [492](#)), d'iniziativa dei senatori Pirondini ed altri.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì deliberato - prosegue il Presidente - di richiedere il deferimento al Presidente del Senato di due distinti affari assegnati. Il primo sullo stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in accoglimento di una sua proposta, e il secondo sulle prospettive di riforma del calcio italiano, su proposta del senatore Marcheschi.

Si è inoltre deciso di valutare, in un successivo Ufficio di Presidenza, l'eventuale ripresa della discussione dei disegni di legge sulle imprese culturali e creative (disegni di legge nn. [637](#) e [882](#)), in esito alla valutazione delle disposizioni, già approvate in tale ambito, contenute nella legge n. 206 del 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. Dopo aver preso atto che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato che il relativo esame, qualora il provvedimento dovesse essere assegnato alla Commissione, non sarà congiunto all'esame del disegno di legge n. [597](#), di cui la Commissione ha avviato l'esame in sede redigente, sulla

promozione delle manifestazioni in abiti storici, tenuto conto che i due provvedimenti - pur presentando elementi di possibile sovrapposizione - presentano impianti distinti e autonomi. Inoltre, il disegno di legge approvato alla Camera, presentando disposizioni di delega al Governo, sarà verosimilmente assegnato in sede referente, quindi in una sede diversa rispetto a quella dell'Atto Senato n. 597, il cui *iter* è peraltro in fase molto avanzata.

Il Presidente informa altresì che giovedì 29 febbraio sono convocati, alle ore 14, gli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni 4ª, 7ª e 8ª del Senato e VIIª, IXª e XIVª della Camera dei deputati per l'audizione del direttore generale del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, dott. Stephen Quest, sui temi scientifici legati alle sfide di maggiore importanza strategica per l'Unione europea.

Comunica infine che il 7 marzo 2024 si terrà a Bruxelles una conferenza interparlamentare dal titolo "Le donne nello sport" e invita i senatori eventualmente interessati a comunicare la propria disponibilità all'Ufficio di Segreteria della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 113 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 19 MARZO 2024

113ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ([n. 131](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h*), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime orientamento favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#), nel recepire la richiesta pervenuta per le vie brevi da alcuni senatori, propone di rinviare a domani la votazione dello schema di parere appena illustrato.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(492) PIRONDINI e altri. - Disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Castiello, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, evidenziando che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, un decreto legislativo recante disposizioni per l'istituzione, a decorrere dal primo anno scolastico utile, di « Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale », all'interno del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a sei anni d'età, equamente distribuite su tutto il territorio nazionale, al fine di introdurre nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia misure di riorganizzazione e qualificazione, ovvero di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche

come mezzo di inclusione e di integrazione sociale. Rileva che lo schema di decreto legislativo, adottato su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza unificata, è corredato della relazione tecnica ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Passa poi ad illustrare l'articolo 2, il quale demanda al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di stabilire, con proprio decreto, la formazione richiesta per i docenti, ovvero i requisiti necessari per l'insegnamento dell'educazione musicale presso le «Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale». Al fine di ottimizzare le risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione del personale docente le istituzioni scolastiche, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e di progettazione educativa, possono promuovere accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà verticale, specifici accordi in ambito territoriale con le istituzioni di alta formazione artistica e culturale (AFAM), le fondazioni lirico-sinfoniche, le istituzioni concertistico-orchestrale (ICO), i conservatori di musica e le associazioni musicali amatoriali riconosciute. Alla formazione dei docenti si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, a valere sulle risorse destinate alla formazione obbligatoria dei docenti.

Menziona conclusivamente l'articolo 3 che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), nel richiamare il rilievo della tematica affrontata dal disegno di legge in titolo a sua prima firma, auspica che la Commissione possa avviare un ciclo di audizioni, anche al fine di avere indicazioni circa gli esiti della sperimentazione in atto da circa un triennio.

Entrando nel merito del provvedimento, ritiene importante avvicinare i bambini, anche quelli di età inferiore ai sei anni, alla musica, attesi gli innumerevoli benefici, come testimoniano accreditati studi scientifici in materia, relativi al miglioramento dell'apprendimento cognitivo e dell'interazione fra gli stessi bambini, nonché allo sviluppo della sensibilità degli stessi.

Nella discussione generale ha altresì la parola la senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), la quale giudica importante l'iniziativa legislativa in esame, anche in considerazione della scarsa diffusione della musica nella scuola. Dopo aver fatto presente che i benefici della musica sono tanto maggiori quanto prima i bambini si avvicinano alla stessa, dichiara di condividere la richiesta di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento. Ciò anche al fine di verificare alcuni aspetti, a suo avviso critici, del provvedimento. In proposito, nel condividere l'opportunità di valorizzare gli insegnanti di educazione musicale, si sofferma sull'esigenza di chiarire che la competenza dell'insegnamento e del coordinamento delle iniziative didattiche deve rimanere comunque in capo alle figure professionali che hanno titolo ad insegnare nella scuola dell'infanzia, cioè gli insegnanti provenienti da scienza della formazione primaria e scienza dell'educazione.

L'oratrice fa inoltre presente l'opportunità di tener conto anche degli istituti comprensivi, in cui la scuola dell'infanzia si affianca alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. In tali contesti, occorre consentire ai bambini che hanno avviato il percorso musicale di proseguire negli altri gradi della scuola, ciò che potrebbe essere favorito da una proficua interazione, nell'ambito di accordi di rete, fra gli insegnanti con qualificata competenza didattica e i docenti con specifica preparazione in ambito musicale.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) ritiene che l'iniziativa normativa in esame possa costituire un passaggio importante per la cultura musicale del Paese. Dopo aver dichiarato di condividere le riflessioni svolte dagli oratori che l'hanno preceduta, ritiene che occorra un supplemento di riflessione relativamente all'articolo 2, in tema di formazione degli insegnanti. Al riguardo, ritiene opportuno un ripensamento della capacità del sistema di studio musicale al fine di giungere ad un approccio corretto con i bambini. Con specifico riferimento alla possibilità di promuovere accordi anche con le associazioni musicali e amatoriali riconosciute (come previsto al comma 2 del richiamato articolo), invita a tenere conto della circostanza che le indiscutibili potenzialità dell'associazionismo nel settore della cultura non sono

sempre, di per sé, garanzia di adeguatezza nella capacità di insegnamento dell'educazione musicale. Il [PRESIDENTE](#), facendo propria la richiesta avanzata dal senatore Pironcini, propone di avviare un ciclo di audizioni e di fissare per le ore 12 di martedì 26 marzo il termine per la presentazione di eventuali proposte.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si era conclusa la votazione degli emendamenti e le proposte approvate erano state trasmesse alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri.

Al riguardo, informa che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere non ostativo su tali proposte emendative, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 131

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che esso apporta modificazioni al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); premesso che tra le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, nello specifico, vi sono: la correzione della denominazione del Ministero competente in materia di AFAM, che oggi è il Ministero dell'università e della ricerca, e non più il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la sostituzione del riferimento all'Accademia nazionale di danza, ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali paraggiati con un riferimento unitario, comprensivo di tutti tali soggetti, agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici; la sostituzione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario della ricerca (ANVUR); tra i titoli conseguiti al termine dei percorsi, i diplomi accademici di "formazione alla ricerca" in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design sono sostituiti con quelli di "dottorato di ricerca" nei medesimi ambiti;

premessi altresì che:

i successivi commi 2 e 3 recano modifiche, rispettivamente, all'articolo 3 del regolamento, che contiene disposizioni in materia di titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM e di corsi da esse organizzati, e all'articolo 4, relativo alla produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata;

il comma 4, nel sostituire integralmente l'articolo 5 del regolamento, attualmente rubricato "Ordinamento didattico generale e scuole", con un nuovo articolo rubricato "Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole", introduce alcune novità fra cui: l'aggregazione dei corsi di materie omogenee in scuole, attualmente disposta con decreto ministeriale, diviene una facoltà lasciata alle singole istituzioni, che possono avvalersene con delibera del consiglio accademico; l'introduzione di una nuova disciplina ordinaria inerente alle modalità di istituzione e al funzionamento dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole, affidate all'autonomia delle istituzioni AFAM; il comma 5, recante modificazioni all'articolo 6 del regolamento, in materia di crediti formativi accademici, il comma 6, che apporta modificazioni all'articolo 7 del regolamento, in materia di ammissioni ai corsi, e il comma 8, che sostituisce integralmente l'articolo 10 del regolamento in materia di regolamenti didattici, introducendo la distinzione tra regolamento didattico generale e regolamenti dei corsi;

il comma 9 che inserisce, dopo l'articolo 10 del regolamento, due nuovi articoli, il 10-*bis* e il 10-*ter*, rispettivamente dedicati ai "Diplomi ad honorem" e ai "Diplomi in restauro";

il comma 10, recante modifiche all'articolo 11 del regolamento, dedicato alle istituzioni AFAM non statali, che autorizza al rilascio di titoli aventi valore legale quelle istituzioni che sono in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e che hanno una offerta formativa in grado di contribuire alle esigenze di sviluppo territoriale del sistema AFAM;

preso inoltre atto della situazione determinatasi a seguito dei ripetuti interventi di modifica degli ordinamenti didattici nel settore del restauro;

considerato opportuno, al riguardo, che lo schema di decreto in esame si faccia carico di sanare una aporia verificatasi a partire dalla risultante di atti amministrativi con conseguenze pregiudizievoli per una serie di soggetti che avevano conseguito il diploma di I livello in restauro sulla base di ordinamenti precedenti;

tenuto conto altresì che il decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e le attività culturali (MIUR-MIBACT) n. 564 del 2017 ha equiparato i diplomi rilasciati dalle scuole di alta formazione e di studio dell'Istituto centrale per il restauro, dell'opificio delle pietre dure, della Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna e dell'Istituto centrale per la patologia del libro, precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto interministeriale (MIBACT-MIUR) n. 87 del 2009 - in esito a percorsi formativi di durata pari a 2/3 anni - alla laurea magistrale a ciclo unico in "Conservazione e Restauro dei beni culturali" (classe LMR 02);

valutata la possibilità di riconoscere, mediante altra e più opportuna fonte normativa, l'equipollenza alla Laurea magistrale (classe LMR02), con qualifica accademica di dottore magistrale ai sensi dell'articolo 13, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, dei seguenti titoli:

a) diploma accademico di I livello rilasciato dalle Scuole universitarie dirette a fini speciali in operatori tecnico-scientifici per i Beni culturali e ambientali, settore archeologico;

b) diploma *ante* decreto ministeriale n. 87, rilasciato dalle scuole specializzanti e sperimentali in restauro beni culturali sezione legno, dipinti su tela, tavola e affreschi, istituiti ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, regolamentati dal decreto 14 ottobre 1982 del Ministro della pubblica istruzione e dall'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; considerato infine che, nelle more della fase consultiva del procedimento di adozione del presente schema di decreto, l'anno accademico 2023/2024 è ormai iniziato e che sono state intanto avviate le attività finalizzate all'organizzazione dell'anno accademico 2024/2025,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) si invita il Governo a modificare lo schema di decreto in esame, al fine di configurare una piena equiparazione del diploma di primo livello in restauro DAPL07 conseguito al termine dei corsi di diploma accademico di secondo livello sperimentali in restauro precedentemente all'accreditamento, ai sensi del citato decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, con il diploma accademico di secondo livello in restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302;

b) si invita il Governo, altresì, a modificare l'articolo 1, comma 10, del presente schema di decreto, modificativo dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sostituendo le parole «anno accademico 2023/2024» con le seguenti «anno accademico 2025/2026»;

c) si chiede al Governo di valutare l'opportunità di riconoscere, mediante il ricorso alla fonte del diritto più idonea a disciplinare la materia, l'equiparazione alla laurea magistrale (classe LMR02) dei diplomi richiamati in premessa.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 222 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

222ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA RICHIESTA DI AFFARE ASSEGNATO AVENTE AD OGGETTO IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Il presidente [CALANDRINI](#) comunica che, nella riunione appena conclusa, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto, anche al fine di dare continuità all'esame delle Relazioni periodiche sullo stato di attuazione del PNRR, di dare mandato al Presidente della Commissione, congiuntamente con il Presidente della 4ª Commissione, di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, di un affare avente ad oggetto il monitoraggio sull'attuazione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che non sono state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(492) PIRONDINI e altri. - Disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, comma 2, la lettera a) prevede attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, nonché con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.

Alla successiva lettera b), si stabilisce che l'organico degli insegnanti di educazione musicale sia determinato in ragione di almeno cinque ore settimanali di insegnamento e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti all'articolo 2, il quale tuttavia reca solo un limite di spesa per la formazione dei docenti.

La lettera c) prevede di equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione musicale agli altri insegnanti impiegati nel medesimo grado di istruzione.

La lettera d) dispone l'istituzione di un'apposita commissione tecnica, nominata dal Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

Alla lettera f), viene poi prevista l'estensione dell'insegnamento dell'educazione musicale all'intero sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a sei anni d'età nel suo complesso, anche valutando l'opportunità di estendere l'indirizzo musicale, come forma di educazione alla socializzazione e come scoperta e sviluppo embrionale di talenti e attitudini, in forma progressiva e sperimentale, nelle sezioni dei nidi d'infanzia frequentate da bambine e bambini compresi tra i 12 e i 36 mesi di età.

Per quanto riguarda l'articolo 2, il comma 1 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, siano stabiliti i requisiti necessari per l'insegnamento dell'educazione musicale presso le "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale" e sarà stabilita la formazione per i docenti.

Al successivo comma 2, viene previsto che al fine di ottimizzare le risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione del personale docente, le istituzioni scolastiche possano promuovere accordi di rete, nonché, specifici accordi in ambito territoriale con le istituzioni di alta formazione artistica e culturale (AFAM), le fondazioni lirico-sinfoniche, le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), i conservatori di musica e le associazioni musicali amatoriali riconosciute.

In relazione alla formazione dei docenti, il comma 3 dispone un'autorizzazione di spesa nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la cui copertura, a valere, sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, non appare in linea con la legge di contabilità.

L'articolo 3, in relazione alla delega in esame, reca una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, che peraltro dovrebbe escludere quanto previsto dall'articolo 2 in tema di formazione.

In relazione al contenuto delle disposizioni sopra richiamate, il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati e privi di adeguata copertura finanziaria. A tale riguardo, è necessario acquisire le valutazioni del Governo, mediante la richiesta, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, della predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO conviene sulla necessità di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562-A) Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che in sede redigente sono state recepite le condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, poste dalla Commissione bilancio sul testo e sull'emendamento 4.4, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'Accordo SEE, firmato nel 1992, estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno. L'Accordo oggetto della ratifica in esame ne estende la partecipazione alla Croazia. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura, senza modificazioni, non appare quindi necessario acquisire la relazione tecnica di passaggio. Al riguardo, la relazione tecnica afferma che l'Accordo non modifica i rapporti italiani con la Croazia, dato che non comporta obblighi ulteriori rispetto all'appartenenza di Italia e Croazia all'Unione europea, rilevando, pertanto, che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La relazione tecnica rammenta inoltre che,

in occasione di due precedenti accordi di adesione allo Spazio economico europeo, alle relative leggi di ratifica non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Considerato che precedenti accordi di analogo tenore sono stati considerati neutrali sotto il profilo finanziario e che l'articolo 3 del provvedimento in esame reca altresì una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, che prevede che dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla legge di ratifica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non vi sono, per quanto di competenza, ulteriori osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Paita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 10 del testo dell'Accordo, che occorre avere conferma che le agevolazioni previste, sia per il Tribunale unificato brevetti che per la relativa proprietà, non determinino effetti negativi sulle entrate.

Relativamente all'articolo 3 del disegno di legge occorre avere conferma che il Ministero della giustizia possa autorizzare un distacco di 7 unità di personale non dirigenziale senza determinare ulteriori oneri per fabbisogni aggiuntivi di personale.

Inoltre per le relative attività di formazione del predetto personale, di cui all'articolo 4, comma 1, occorre avere ulteriori elementi al fine di verificare la congruità delle spese come calcolate in relazione tecnica.

Per quanto concerne l'aumento del contributo italiano al bilancio annuale del Tribunale unificato dei brevetti, previsto all'articolo 4, comma 2, occorrerebbero ulteriori elementi al fine di verificare le somme previste nel testo che, nella relazione tecnica, vengono giustificate con l'aggiornamento delle stime in relazione al ritardo dell'entrata in vigore dell'Accordo di circa 7 anni.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposte agli elementi di chiarimenti richiesti nella relazione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di predisporre una proposta di parere che tenga conto dei chiarimenti forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano novità in ordine alle richieste di chiarimenti formulate sul provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che è in corso l'istruttoria per la predisposizione della relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ([n. 137](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, recante modifiche al codice di procedura civile al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico, che la relazione tecnica indica la dotazione del capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia iscritto nel bilancio 2024-2026 come riferimento per le risorse disponibili a legislazione vigente: considerato che tale stanziamento afferisce alle esigenze relative alla digitalizzazione sia del settore civile che di quello penale e dell'Amministrazione centrale, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla quota parte di risorse che sia riferibile alla sola digitalizzazione del solo processo civile.

Con riferimento all'articolo 4, recante una serie di modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, considerato che la relazione tecnica asserisce che le modifiche introdotte rientrano nelle modalità ordinarie di digitalizzazione del settore di giustizia civile e che quindi non comportano ulteriori oneri, andrebbe chiarito quali siano le operazioni telematiche ancora da implementare e quali risorse residuino per la loro attuazione.

Per quanto concerne l'articolo 8, recante la clausola di invarianza finanziaria, considerato che nell'ultima Relazione annuale sull'Amministrazione della giustizia presentata in Parlamento vengono evidenziati elementi di criticità sull'adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente ai fini del completamento della digitalizzazione dell'attività giudiziaria, andrebbero fornite rassicurazioni in merito ai fabbisogni di spesa da sostenersi per il completamento della digitalizzazione del processo civile, con dati aggiornati degli interventi che si rendono ancora necessari, da raffrontare con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 137 e della Camera dei deputati n. 192.

La sottosegretaria SAVINO rileva che è in corso l'istruttoria con l'amministrazione competente per materia, per cui chiede di poter rinviare l'esame ad una prossima seduta, al fine di poter fornire le risposte sugli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 27 marzo 2024, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.